

Anteprima della nuova disciplina sugli effluenti zootecnici, digestato e nitrati

Il presente decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno di spandimento, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Decreto

«CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI ALL'ART. 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, NONCHE' PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO DI CUI ALL'ART. 52, COMMA 2- BIS DEL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 »
VISTA la Direttiva 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

VISTO, l'art. 2, comma 1, lettera f) della Direttiva 2008/98/CE, che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle *“materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lett b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*;

VISTO l'articolo 2, par. 2, lettera b) della Direttiva 2008/98/CE, che esclude dal proprio campo di applicazione, qualora contemplati da altra normativa comunitaria, i *“ sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare i Titoli III e IV della Parte Terza recante la *“Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”* e la Parte Quarta recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO l'articolo 185, commi 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento dell'articolo 2, par. 1, lettera f) della Direttiva 2008/98/CE, che determina l'esclusione dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo delle materie fecali non contemplate al comma 2 lettera b) del medesimo articolo

185, nonché di paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura e per la produzione di energia da tale biomassa mediante processo o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

VISTO l'articolo 185, commi 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento dell'articolo 2, par. 2, lettera b) della Direttiva 2008/98/CE, che esclude dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo medesimo, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lettera f) e par. 2, lettera b) della Direttiva 2008/98/CE, come recepito dall'articolo 185, comma 1, lettera f) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le materie fecali sono sempre escluse dal campo di applicazione della disciplina europea sui rifiuti, sia in qualità di sottoprodotti di origine animale e come tali disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, sia in tutti gli altri casi di utilizzo nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, in virtù dell'esclusione di carattere generale di cui all'art. 2, par. 1, lettera f) della Direttiva 2008/98/CE;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del paese, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 52, comma 2- bis, ai sensi del quale è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “ *il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici* ” e prevede che “ *con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione* ”;

VISTO l'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE, come recepito nell'articolo 184- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua i requisiti al ricorrere dei quali una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione possa essere classificato “sottoprodotto”, e come tale escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;

VISTO il Regolamento (CEE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTI in particolare gli articoli 3, punti 20 e 22; 4; 13, paragrafo 1, lettera f); 15, paragrafo 1, lettera i); 21; 22; 23; 24 e 32 del Regolamento (CEE) 1069/09, che includono nel campo di applicazione del regolamento medesimo lo stallatico e disciplinano l'uso dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e l'uso dei residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas, nonché gli obblighi di controllo, tracciabilità, registrazione e riconoscimento a carico degli operatori;

VISTO il Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, “*recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009*”, e in particolare l'articolo 10 che disciplina le prescrizioni applicabili alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas;

CONSIDERATO che ai sensi del considerando n. 12 del Regolamento (UE) 142/2011 “*nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla Direttiva 2008/98/CE* ” e che tale conformità si deve intendere riferita anche alle misure di tutela da rispettare per sottoporre un residuo di produzione al regime dei sottoprodotti;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari;

CONSIDERATO che l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari è disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";

CONSIDERATO che il decreto 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha disciplinato i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il Regolamento (CEE) N. 74/2009 che modifica il regolamento (CEE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario";

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ed il decreto legislativo del 14 agosto 2012 n. 150 che ha attuato detta direttiva nell'ordinamento interno;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, n. 1377 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n.88";

VISTO il decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";

VISTO il decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1999 recante il codice di buona pratica agricola;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

RITENUTO di procedere all'aggiornamento dei criteri e norme tecniche generali definiti con il decreto ministeriale 7 aprile 2006, sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione dei programmi di azione elaborati dalle regioni e dalle province autonome sulla base di quanto previsto nel medesimo decreto;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome

di Trento e di Bolzano, nella seduta del.....

DECRETA

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno di spandimento, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1, ovvero adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali previsti nel presente decreto, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare del Capo I del Titolo III recante la disciplina delle "Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento", né delle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative agli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla medesima Parte Seconda.

4. Fatte salve le previsioni dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Titolo V del presente decreto, le prescrizioni del codice di buona pratica agricola sono attuate, preferibilmente, anche nelle zone non vulnerabili.

5. E' fatta comunque salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche in ragione di particolari situazioni locali e sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono prevedere discipline più restrittive rispetto a quelle del presente decreto.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, nel rispetto delle competenze speciali loro riconosciute.

Articolo 2

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

1. effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3 comma 1, lettera b) del presente decreto;

2. acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente decreto.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 52, comma 2- *bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.

3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 1 nonché del digestato di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto.

4. L'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari resta disciplinate dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal DM 6 luglio 2005.

Articolo 3

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1. "consistenza dell'allevamento": il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;

2. "effluente di allevamento" o "stallatico": le deiezioni del bestiame, costituite da escrementi o urine, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame di allevamento, anche sotto forma di prodotto trasformato; tale definizione non comprende le deiezioni dei pesci di allevamento;

3. "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1. i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2. i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3. le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4. le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3;

5. i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera, sono assimilate ai liquami.

4. "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;

5. "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

i. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;

ii. imprese dedite all'allevamento di bestiame;

iii. imprese dedite alle attività di cui alle lettere i) e ii) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

iv. piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera l) del presente articolo.

6. "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;

7. "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del

digestato;

8. “residui dell’attività agroalimentare”: i residui di produzione, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che non derivino da processi che utilizzano prodotti chimici o sostanze pericolose, individuati nell’Allegato IX al presente decreto;

9. “stoccaggio”: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato che precede le attività di utilizzazione agronomica o altre operazioni di trattamento di tali materiali e sostanze, effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente decreto;

10. “accumulo di letami”: deposito di letami effettuato sul sito di spandimento immediatamente prima dell’utilizzazione agronomica, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dal presente decreto;

11. “trattamento”: qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all’utilizzazione, senza aggiunta di sostanze estranee;

12. “piccole aziende agroalimentari”: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;

13. “digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

14. “digestato”: residuo della digestione anaerobica dei materiali e delle sostanze di cui all’articolo 22, comma 1 del presente decreto, da soli o in miscela tra loro;

15. “impianto di digestione anaerobica”: il reattore, e tutte le pertinenze dell’impianto funzionali alla produzione, al trattamento e alla valorizzazione energetica del biogas, nonché le unità di trattamento delle emissioni gassose; sono incluse nella nozione, ai fini del presente decreto, anche le aree di stoccaggio e di movimentazione delle sostanze organiche;

16. “impianto aziendale di digestione anaerobica”: impianto di digestione anaerobica alimentato esclusivamente con le sostanze di cui all’articolo 22, comma 1 provenienti dall’attività svolta dalla medesima azienda agricola o agroalimentare che ha la proprietà o la gestione dell’impianto;

17. “impianto interaziendale di digestione anaerobica”: impianto di digestione anaerobica alimentato con le sostanze di cui all’articolo 22, comma 1 provenienti da imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l’azienda che ha la proprietà o la gestione dell’impianto, o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale, eventualmente anche in aggiunta a quelle provenienti dall’attività svolta dalla medesima azienda agricola;

18. “MAS” quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nella condizioni di campo di una determinata area agricola;

19. “destinatario”: l’azienda agricola che riceve i materiali e le sostanze destinate ad essere utilizzate agronomicamente su terreni di cui ha la disponibilità;

20. “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

21. “codice di buona pratica agricola” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole.

capo ii: adempimenti dei produttori ed utilizzatori

Articolo 4

1. In conformità di quanto previsto all’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all’autorità competente della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui all’articolo 5.

2. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono ovvero utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di produzione o utilizzazione e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni di spandimento.

4. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte A al presente decreto le seguenti aziende:

1. le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), superiore a 6000 kg in zona non vulnerabile;

2. le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), compreso tra 3000 kg e 6000 kg in zona vulnerabile;

3. tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

5. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte B al presente decreto le seguenti aziende:

a. le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), compreso tra 3000 kg e 6000 kg in zona non vulnerabile;

b. le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), compreso tra 1000 kg e 3000 kg in zona vulnerabile;

3. le piccole aziende agroalimentari;

4. tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue .

6. Le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), non superiore a 3000 kg in zone non vulnerabili da nitrati e le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, o digestato zootecnico o agroindustriale e acque reflue non superiore a 1000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per tali tipologie di aziende, le regioni, comunque, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

7. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 deve tener conto degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale attuativa del presente decreto.

8. I provvedimenti di abilitazione all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica già rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto.

9. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano.

10. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto,

stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato siano effettuate da soggetti diversi, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati in funzione delle specifiche attività.

Articolo 5

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al presente articolo.

2. Il Piano di Utilizzazione Agronomica ha la durata di 5 anni e viene predisposto, secondo le modalità di cui all'Allegato V parte A al presente decreto, dalle seguenti aziende:

1. aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), o acque reflue superiore a 6000 kg;

2. aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato.

3. Le aziende che producono ovvero utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), compreso tra 3000 kg e 6.000 kg in zona vulnerabile inviano all'autorità competente un Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato secondo le modalità di cui all'Allegato V, parte B al presente decreto.

4. Le aziende che producono ovvero utilizzano agronomicamente esclusivamente digestato vegetale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), non sono tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.

5. Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 6

(Documentazione di accompagnamento al trasporto)

1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, il trasporto è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

1. gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;

2. la natura e la quantità del materiale trasportato;

3. l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;

4. gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del suolo di spandimento;

5. gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 4.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 1, nonché le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6000 Kg azoto per anno.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21, par. 2 del Regolamento (CE) 1069/2009, il trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, può avvenire senza documento di accompagnamento o certificato sanitario.

5. La disposizione di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al digestato vegetale qualora sia prodotto anche con l'aggiunta di effluenti di allevamento nei limiti di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a) o al digestato zootecnico, destinati ad utilizzazione agronomica.

titolo II

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

capo I: criteri generali e divieti

Articolo 7

(Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti, promuovono l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

Articolo 8

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corpi idrici superficiali, fatte salve disposizioni diverse che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali, previo accertamento che non sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque;
- d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c);
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere c) e d), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Articolo 9

1.L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed f) è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

1.su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili;

2.entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali, purché siano individuate azioni o prescrizioni tecniche quali quelle di cui all'art. 38, comma 3, atte ad eliminare il rischio di inquinamento delle acque causato dagli stessi liquami;

3.per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

4.in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;

5.nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

6.in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

7.dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

8.su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

2.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei liquami, in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.

3.Le disposizioni di cui al comma 1 lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

Articolo 10

(Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento)

1.Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente.

2.Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato I al presente decreto.

3.In presenza di particolari modalità di trattamento degli effluenti di allevamento, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti possono differire dai valori di cui alle tabelle dell'Allegato I al presente decreto. L'azienda che adotti tali particolari modalità di impiego dovrà allegare alla comunicazione di cui all'articolo 4 apposita relazione tecnica

contenente una descrizione dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie disponibili.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto previsto dal comma 3, possono individuare modalità di trattamento e valori di produzione degli effluenti di allevamento, diverse da quelle indicate nell'Allegato I al presente decreto, sulla base di uno specifico piano di campionamento concepito secondo le migliori metodologie disponibili e descritto dettagliatamente in apposita relazione allegata al provvedimento regionale.

5. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura ovvero concentrazione.

6. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. In ogni caso, i contenitori per lo stoccaggio devono garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 3 dell'articolo 11 ed ai commi 7 e 8 dell'articolo 12.

Articolo 11

(Stoccaggio e accumulo dei letami)

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, e viene determinata facendo riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Allegato I al presente decreto.

3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, avviene in base ai valori indicati alla tabella 1 dell'Allegato I. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 3 comma 1 lettera d), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa regionale detta prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere di cui al comma 3 necessarie a garantire una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo, nonché la presenza di adeguate distanze dai corpi idrici, abitazioni e strade. È opportuno che la collocazione dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque sottoposti all'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 12.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono dettare specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densità degli allevamenti presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo.

Articolo 12

(Stoccaggio dei liquami)

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento.

2. Le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Le regioni possono prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla copertura dei contenitori anche al fine di limitare le emissioni di odori.

5. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio di liquami, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 Kg di azoto per anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella tabella 1 dell'Allegato I.

7. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

1. 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla lettera b);

2. 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

8. Le regioni dettano specifiche disposizioni per il volume degli stoccaggi degli allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densità degli allevamenti presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo.

9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

10. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.

CAPO II: MODALITA' di DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 13

(Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento)

1. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento assicurano:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
 - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
4. l'uniformità di applicazione dell'effluente;
5. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento tiene conto:

1. delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
2. delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
3. del tipo di effluente;
4. delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

Articolo 14

(Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento)

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato zootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il valore di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

2. La quantità degli effluenti di allevamento da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella tabella 1 allegata al codice di buona pratica agricola, ovvero a disposizioni regionali di maggiore cautela, quali ad esempio le dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS), valide per le regioni del bacino padano veneto e concordate a livello nazionale o comunitario, di cui all'Allegato X al presente decreto, che tengono conto dei progressi tecnico-scientifici.

TITOLO III

utilizzo agronomica delle ACQUE REFLUE

CAPO I: criteri generali e divieti

Articolo 15

(Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue)

1.L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) del presente decreto.

2.Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

1.le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

2.per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

3.L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

•pH superiore ad 8.0;

•calcare totale non inferiore al 20 per mille;

•buona aereazione;

•soggiacenza superiore a 20 m;

•tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, basata su riscontri oggettivi.

4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Articolo 16

1.Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami all'articolo 9 del presente decreto.

CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

Articolo 17

(Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue)

1.Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.

2.Le modalità di trattamento delle acque reflue sono effettuate in conformità con i principi generali definiti nel presente decreto, ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui all'articolo 12 dedicate allo stoccaggio dei liquami, in quanto applicabili, nonché alle disposizioni del presente Capo.

3.Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

4.I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Articolo 18

(Stoccaggio delle acque reflue)

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

3. L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.

4. Le regioni prevedono l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la durata degli stoccaggi in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni.

CAPO II: MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 19

(Tecniche di distribuzione)

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti all'articolo 13 del presente decreto per la distribuzione degli effluenti di allevamento.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) del presente decreto è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono consentire lo spandimento delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari non rientranti nella definizione di "piccole aziende agroalimentari" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei criteri generali di cui al presente Titolo.

Articolo 20

(Dosi di applicazione)

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 4, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito all'articolo 14 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le regioni definiscono i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e fissano ulteriori limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verificano particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli stessi (elevata salinità, eccessiva drenabilità del suolo, ecc.).

TITOLO IV

Utilizzazione agronomica del DIGESTATO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

(Criteri generali)

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2- bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:

1. le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 22, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;

2. le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione;

3. le condizioni al ricorrere delle quali il digestato è equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I del presente decreto, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento.

3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 9 del presente decreto. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 8, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 9.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono applicare divieti più restrittivi di quelli di cui all'articolo 9 in ragione delle specificità territoriali e di particolari esigenze di tutela dell'ambiente.

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'utilizzazione agronomica del digestato nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo e delle altre norme del presente decreto comunque applicabili.

Articolo 22

(Produzione del digestato)

1. Ai fini di cui al presente decreto, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

1. paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale (agricolo) vegetale e forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. materiale agricolo derivante da colture dedicate esclusivamente alla produzione di energia, in percentuale non superiore al 20% in peso rispetto alle altre matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica, salvo diverso limite più restrittivo stabilito dalle regioni;

3. effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto;

4. le acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente decreto;

5. residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1 lettera l) del presente decreto;

6. acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574.

2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. Il digestato prodotto con materiali diversi da quelli di cui al comma 1, non può essere destinato ad utilizzazione agronomica e rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Ai fini del presente decreto, sono individuate tre tipologie di digestato:

1.il “digestato vegetale”: è prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a) e b) e, in misura non superiore al 20% della quantità totale di matrici immesse per ciascuna operazione di digestione anaerobica, anche con materiali e sostanze di cui alla lettera c), nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del presente titolo;

2.il “digestato zootecnico”: è prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettera c), da sole o in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a) e b) e rispetta le disposizioni di cui al Capo III del presente titolo;

3.il “digestato agroindustriale”: è prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), da sole o in miscela con altri materiali e sostanze di cui alle lettere a), b) e c), a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al Capo IV del presente titolo.

Articolo 23

(Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto)

1.Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, ai sensi dell’articolo 184- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente decreto è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

1.il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all’articolo 22, comma 1;

2.è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell’utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un’azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall’esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l’utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal contratto di vendita emerga con chiarezza l’oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna, nonché il carattere economicamente vantaggioso per il produttore. L’esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall’obbligo di inviare all’autorità competente la comunicazione di cui all’articolo 4;

3.il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all’utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti capi del presente decreto. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, effettuate nel rispetto dell’articolo 34 del presente decreto;

4.il digestato soddisfa i requisiti di cui al presente decreto e, in particolare, quelli individuati all’Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

2.Ai fini di cui al comma 1, lettera c), si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l’utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l’efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.

Articolo 24

(Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato)

1.Le aziende che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all’autorità competente la comunicazione di cui all’articolo 4 del presente decreto, secondo le modalità ivi indicate ed a rispettare le previsioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 4, 10 e 12 del presente decreto. La comunicazione, fermo restando

quanto previsto dall'Allegato IV al presente decreto, deve contenere anche i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'articolo 22, comma 3 del presente decreto;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui all'articolo 22, comma 1 del presente decreto;
- nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 30 del presente decreto, qualora non si tratti di materiali e sostanze già considerati sottoprodotti ai sensi di legge;

2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

1. tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto nei tre anni antecedenti, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
2. redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi.

CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO VEGETALE

Articolo 25

(Produzione del digestato vegetale)

1. Gli impianti che producono digestato vegetale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a) destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. Gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo inviano all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 4, appositamente integrata, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 24, comma 1.
3. Gli impianti che producono digestato vegetale rispettano le migliori tecniche disponibili ed il loro funzionamento non arreca pregiudizio alla salute ed all'ambiente.
4. Le caratteristiche di qualità del digestato vegetale sono definite nell'Allegato IX, parte A al presente decreto.

Articolo 26

(Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica)

1. Il digestato vegetale è equiparato, quanto agli effetti fertilizzanti e di efficienza di uso, ai concimi chimici disciplinati dal d.lgs. 75/2010 in presenza delle seguenti condizioni:

- contenuto di azoto ammoniacale superiore al 70%;
- efficienza di distribuzione superiore al 90%;
- idonea copertura degli stoccaggi e distribuzione con sistemi ad iniezione, fertirrigazione o equivalenti.

Articolo 27

(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato vegetale)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato vegetale avviene nel rispetto del fabbisogno delle colture e del bilancio di azoto così come previsto dal PUA ed in deroga al limite di Azoto di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili ed al limite di Azoto di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento.

CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO ZOOTECNICO

Articolo 28

(Produzione del digestato zootecnico)

1. Gli impianti che producono digestato zootecnico di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b) destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono altresì assoggettati alle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) 1069/09, ed in particolare gli obblighi di registrazione e riconoscimento disciplinati nella Sezione II del Titolo II e gli obblighi di controllo interno e analisi di rischio di cui alla Sezione III del Titolo secondo del regolamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 inviano all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 4, appositamente integrata, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 24, comma 1.
4. Gli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a predisporre un Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 142/2011 di attuazione del Regolamento (CE) 1069/09 con riferimento alle prescrizioni in materia di trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas e compost di cui all'Allegato V del medesimo regolamento nonché le altre disposizioni di attuazione del citato regolamento eventualmente applicabili.
6. Le caratteristiche di qualità del digestato zootecnico sono definite nell'Allegato IX, parte B al presente decreto.

Articolo 29

(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato zootecnico)

1. Il digestato zootecnico è utilizzato in agricoltura nel rispetto dei limiti di azoto totale al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili e di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato IX al presente decreto. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Articolo 30

(Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 22, comma 1, lettere d), e) ed f) in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
 1. provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima azienda che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'azienda che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
 2. sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
 3. è certo che possono essere utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
 4. possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 5. non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato

avvenga nel rispetto del presente decreto.

2. Il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 22, comma 3, lettere d), e) ed f) non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del presente decreto ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle lettere d) e) ed f) non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

Articolo 31

(Produzione del digestato agroindustriale)

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. Gli impianti di cui al comma 1 inviano all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 4, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 24, comma 1.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a predisporre un Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

4. Gli impianti di cui al comma 1 che sono in parte alimentati anche da effluenti di allevamento restano assoggettati alle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) 1069/09, ed in particolare gli obblighi di registrazione e riconoscimento disciplinati nella Sezione II del Titolo II e gli obblighi di controllo interno e analisi di rischio di cui alla Sezione III del Titolo secondo del regolamento.

5. Per gli impianti di cui al comma 1 che sono alimentati anche da effluenti di allevamento resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 142/2011 di attuazione del Regolamento (CE) 1069/09 con riferimento alle prescrizioni in materia di trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas e compost di cui all'Allegato V del medesimo regolamento.

6. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte C al presente decreto.

Articolo 32

(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale)

1. Il digestato agroindustriale è utilizzato in agricoltura nel rispetto dei limiti di azoto totale al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili e di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, qualora nelle matrici in ingresso siano presenti effluenti di allevamento.

2. Nel caso che il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5 del presente decreto.

3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'allegato IX al presente decreto. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO V: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

(Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 22, comma 1 vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai Titoli II e III del presente decreto. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 12 del presente decreto per i liquami.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui al presente decreto sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto.

4. Nel caso in cui il digestato sia separato in una frazione liquida ed una solida, alla frazione liquida si applicano le disposizioni relative ai liquami ed alla frazione solida si applicano le disposizioni relative ai letami.

Articolo 34

(Modalità di trattamento del digestato)

1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

a) “disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti sopra considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;

b) “sedimentazione”: l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;

c) “chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;

d) “centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;

e) “essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;

f) “separazione solido-liquido”: l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.

Articolo 35

(Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)

1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 13 del presente decreto.

2. Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio di azoto come definito dal PUA nonché, ad eccezione del digestato vegetale, i limiti di azoto totale al campo per le zone vulnerabili e non vulnerabili.

3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione ed è sottoposta alle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

TITOLO V

Utilizzazione agronomica IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Articolo 36

(Disposizioni generali)

1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto, nonché l'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle disposizioni di cui al presente Titolo V, volte in particolare a:

1. proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
2. limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA;

3. promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, le regioni prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, nonché promuovono attività di ricerca e di sperimentazione a scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali.

3. I programmi di azione di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente Titolo, che integra l'Allegato 7, parte A IV della Parte Terza del medesimo decreto.

4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone vulnerabili, le regioni favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili che necessitano di azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale di cui all'Allegato II del presente decreto, volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente.

5. Le regioni, a norma degli articoli 21- *bis*, 21- *ter* e 21- *quater* del del Regolamento (CE) 1783/03, al fine di promuovere una più rapida applicazione delle disposizioni cogenti del Programma di azione per le zone vulnerabili ed il loro rispetto da parte degli agricoltori, possono attivare nell'ambito della programmazione comunitaria e nazionale dello sviluppo rurale specifiche misure di sostegno temporaneo, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito oppure dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni nonché idonee azioni di sostegno degli agricoltori a fronte dei costi relativi a servizi di consulenza aziendale finalizzati all'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui ai programmi d'azione.

6.

Articolo 37

(Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75)

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente decreto, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 è vietato almeno entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) e f).

4.L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

5.Le regioni, in presenza di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente decreto, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

6.Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Articolo 38

(Divieti di utilizzazione dei liquami)

1.L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente decreto, nonché del digestato e dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietato almeno entro:

- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2.Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed f) e all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h).

3.Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.

4.L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- 1.dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- 2.iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- 3.iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- 4.spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.

5.In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono

individuare limiti di pendenza più elevati di quelli stabiliti al comma 4 in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:

1. il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4;

2. il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Articolo 39

(Caratteristiche dello stoccaggio)

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le disposizioni di cui al comma 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11, commi 1, 2, 3, e 4 e l'articolo 12, commi 3, 4, 5, 6 e 10 ed all'articolo 32 del presente decreto.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Lo stoccaggio dei liquami in zone vulnerabili da nitrati deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

4. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

1. 120 giorni nell'Italia centro settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio), fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono essere adeguati entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto;

2. 90 giorni nell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia);

5. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 4, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nei seguenti periodi:

1. 180 giorni nell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria);

2. 150 giorni in tutte le altre regioni.

6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente decreto.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai

materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 nel presente articolo.

Articolo 40

(Accumulo temporaneo di letami)

1.L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 3 comma 1 lettera d) del presente decreto è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

2.L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3.L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del presente decreto.

4.Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'ideale impermeabilizzazione del suolo.

Articolo 41

(Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione)

1.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 e 9, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto, nonché dei concimi azotati, del digestato e dei fanghi di cui al d. lgs. 99/92 e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

1.90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale;

2.90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15 dicembre-15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

3.90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 39, comma 2;

4.per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

- 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione per la semina primaverile anticipata;
- 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.

2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, documentate da una relazione tecnica illustrativa da trasmettere al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le regioni possono individuare, d' intesa con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche sulla base dell' indirizzo dell' Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto nel periodo 1-15 novembre e 15 gennaio – 28 febbraio qualora l' utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento venga effettuata sulle colture prative su terreni in preparazione ed effettuazione della semina. In caso di mancata risposta del Ministero entro dieci giorni, vale la regola del silenzio assenso.

3. Le regioni, in presenza di colture che utilizzano l' azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni.

4. Le regioni predispongono una relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 18 ottobre 2002 relativa all' attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell' azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell' Allegato I o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell' allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e dalle acque reflue di cui al presente decreto. Le dosi di effluente di allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell' azoto, e l' eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e di digestato, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all' articolo 5 del presente decreto. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile. Le regioni definiscono le modalità di calcolo e determinazione dell' azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento, distinguendo quello derivante dagli effluenti di allevamento o acque reflue, da quello derivante dal digestato.

6. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

1. l' uniformità di applicazione del fertilizzante;

2. l' elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell' anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera;

3. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui all' art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;

4. lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interrimento entro le 6 ore, fertirrigazione;

5. l' adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell' uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;

6. la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all' allegato VII al presente decreto.

Le regioni possono prevedere specifiche disposizioni in merito alla porzione di suolo da destinare a colture

permanenti collegate a colture annuali, promuovendo altresì, ove possibile, il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

7. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

8. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le regioni verificano l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone vulnerabili e valutano l'opportunità di adottare gli interventi di cui all'Allegato II al presente decreto nell'ambito dei Piani di sviluppo Rurale.

9. Le regioni individuano, all'interno delle zone vulnerabili, particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.

10. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI.

Articolo 42

1. Le regioni, nell'ambito dei Programmi d'azione, definiscono politiche per la gestione degli effluenti di allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui all'Allegato III al presente decreto, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati oppure a rischio di eutrofizzazione, le regioni rendono obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'Allegato III, parte B al presente decreto, nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione già adottati, come stabilito dall'articolo 92, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le regioni possono prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B al presente decreto.

4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definiscono l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando successivamente le necessarie modifiche ai propri Piani energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3 per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'Allegato III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "l'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

dell'elettricità".

Articolo 43

(*Controlli in zone vulnerabili*)

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le regioni, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizzano ed effettuano nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.

3. Le regioni trasmettono, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.

4. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. Le regioni, ai fini della verifica dell'efficacia dei Programmi di azione, possono fare riferimento, in via orientativa, all'Allegato VIII.

5. L'autorità competente al controllo predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali. Le regioni individuano i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

6. Le regioni prevedono altresì forme di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.

7. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 6 è finalizzata all'accertamento:

- della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

8. Le autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- presenza delle colture indicate;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

9. Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui al comma 2.

Articolo 44

(Formazione e informazione degli agricoltori)

1. Le regioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

Articolo 45

1. Le regioni trasmettono informazioni sullo stato di attuazione del Titolo V secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.

titolo vI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

(Abrogazione)

1. Il decreto interministeriale 7 aprile 2006 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto, che lo sostituisce integralmente. Tutti i riferimenti al D.M. 7 aprile 2006 si intendono fatti al presente decreto.

Articolo 47

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure atte ad assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo utilizzo. Dopo 21 giorni dalla data dell'ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, qualora l'autorità competente non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale. L'autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato, durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale. L'autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali.

2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del codice di buona pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano elaborano programmi per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

allegati DM effluenti 10 giugno 2014

Roma,